



Regolamento del Servizio di Antincendio Boschivo (AIB)

approvato con Delibera di Assemblea n.8 del 21/04/2023

Art. 1 - Organizzazione del Servizio	2
Art. 2 - Disposizioni Generali	2
Art. 3 - Ambito operativo	2
Art. 4 - Finalità del Servizio	2
Art. 5 – Requisiti dei volontari Antincendio Boschivo	3
Art. 6 - Funzioni e doveri dei volontari Antincendio Boschivo	3
Art. 7 - Dotazioni del Servizio di Antincendio Boschivo	4
Art. 8 - Dotazioni dei Volontari Antincendio Boschivo	4
Art. 9 - Compiti dell'Ente e del Responsabile del Servizio di Antincendio Boschivo	5
Art. 10 - Uso degli automezzi in dotazione al Servizio	5
Art. 11 - Copertura Assicurativa	6
Art. 12 - Spese di viaggio, trasferte e varie	6
Art. 13 - Sanzioni disciplinari	6
Art. 14 - Disposizioni finali	6



Art. 1 - Organizzazione del Servizio

La Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese con sede a Varzi (PV) Piazza Umberto I, 9 organizza, ai sensi delle normative vigenti, il Servizio di Antincendio Boschivo (AIB).

La sede del Servizio è stabilita presso la Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese.

Per l'espletamento delle funzioni di antincendio boschivo previste, l'Ente si avvale di apposita struttura organizzativa, costituita da personale dipendente e volontario. La figura del Responsabile del Servizio è individuata nel Responsabile di Area competente.

Art. 2 - Disposizioni Generali

Il funzionamento del Servizio di cui all'art. 1 è disciplinato dalle normative vigenti e dal presente Regolamento.

L'Ente Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese svolge le funzioni ad essa attribuite dalle leggi regionali e nazionali, nonché dal piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi di Regione Lombardia (Legge n. 353/2000).

Il presente regolamento disciplina l'ordinamento, la composizione, l'organizzazione e le modalità di funzionamento della componente dei volontari, degli organi che ne fanno parte e della corrispondente struttura di coordinamento, in conformità ai principi nazionali e regionali nonché alle rispettive direttive.

Al servizio AIB sovrintende il Presidente dell'Ente o l'Assessore da lui delegato, cui compete la vigilanza sul servizio ed il potere di impartire direttive al Responsabile del Servizio. In particolare, compete al Presidente dell'Ente o all'Assessore da lui delegato definire piani ed accordi di collaborazione con altri Enti, Autorità e Strutture del Volontariato per l'esercizio di tutte le attività.

Al Responsabile del servizio compete il raggiungimento degli obiettivi individuati negli atti di programmazione, dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo dei volontari, che deve essere uniformato a criteri di efficienza, efficacia e continuità operativa.

Art. 3 - Ambito operativo

I Volontari AIB svolgono i propri compiti e servizi per le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi entro i limiti territoriali della Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese e, solo in casi di necessità, possono esercitare le loro funzioni al di fuori di detti confini.

Missioni fuori dal territorio dell'Ente possono essere richieste da altri Enti ed autorizzate in forma scritta dal Responsabile del Servizio.

I Volontari AIB sono chiamati possono essere chiamati a svolgere compiti di Protezione Civile su attivazione del ROC, qualora quest'ultimo lo ritenesse opportuno.

Art. 4 - Finalità del Servizio

La finalità del servizio consiste nel tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da incendi boschivi o da eventi calamitosi di origine naturale o provocati dall'attività umana.

Il Servizio Antincendio Boschivo è prestato in forma personale e gratuita, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e preventivamente autorizzate dal Responsabile del Servizio, e non dà luogo alla costituzione di rapporto di lavoro.

Costituiscono attività di Antincendio Boschivo:

- a) le attività di previsione, consistenti nell'individuazione delle aree e dei periodi a rischio di incendio boschivo nonché degli indici di pericolosità, allo scopo di approntare i dispositivi funzionali a realizzare la lotta attiva contro gli incendi boschivi;
- b) le attività di prevenzione, consistenti nel porre in essere azioni mirate a ridurre le cause e il potenziale innesco d'incendio nonché interventi finalizzati alla mitigazione dei danni conseguenti, utilizzando tutti i sistemi, i mezzi e le tecnologie di controllo e vigilanza delle aree a rischio;
- c) le attività formative, consistenti nell'organizzazione di corsi aventi carattere tecnico-pratico rivolti alla preparazione di soggetti per le attività di previsione e prevenzione degli incendi boschivi e di lotta attiva ai medesimi;
- d) le attività informative, consistenti nell'informazione alla popolazione in merito alle cause determinanti l'innesco di incendio boschivo ed alle norme comportamentali da rispettare in situazioni di pericolo;



e) gli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi, comprendenti le attività di ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme, spegnimento e bonifica degli incendi boschivi con mezzi da terra e con mezzi aerei.

Art. 5 – Requisiti dei volontari Antincendio Boschivo

L'Ente incentiva l'adesione al Gruppo Volontari nelle forme ritenute più opportune quali la pubblicazione di appositi bandi di adesione, la promozione di incontri specifici o di campagne di sensibilizzazione e l'organizzazione di punti di informazione ed adesione anche per via telematica.

I Volontari Aspiranti sono tenuti a frequentare le attività di formazione di base promosse ed organizzate dagli enti istituzionali preposti: soltanto al termine di tale periodo formativo potranno assumere la qualità di Volontario effettivo ed essere impiegati operativamente nelle attività del Corpo.

L'ammissione al Gruppo Volontari è subordinata alla partecipazione ad apposito percorso formativo stabilito dalle norme vigenti in materia e al possesso, al momento di presentazione della domanda di adesione, dei seguenti requisiti:

- a) essere cittadino italiano o straniero, legalmente residente in Italia;
- b) avere età compresa tra i diciotto ed i settantacinque anni, salvo quanto previsto ai commi successivi;
- c) godere dei diritti civili e politici;
- d) avere buona condotta morale e civile;
- e) non avere riportato condanne penali per reati dolosi contro le persone e/o contro il patrimonio;
- g) non essere sottoposto a misure di sicurezza e/o a misure di prevenzione;
- h) non avere ricevuto provvedimenti di destituzione da pubblici impieghi;
- j) non essere stato espulso da altre Organizzazioni, Associazioni e/o Gruppi di volontariato;
- k) essere di madrelingua italiana ovvero avere buona conoscenza della lingua italiana;
- l) frequentare con profitto i corsi di formazioni finalizzati all'acquisizione dell'operatività nel Corpo;
- m) risultare idonei alla visita medica prevista dalla normativa vigente.

La sopravvenuta perdita anche di uno solo dei requisiti soggettivi è causa di espulsione dal Gruppo Volontari, disposta con provvedimento inappellabile del Responsabile del Settore; non costituisce causa di espulsione la temporanea inidoneità fisica.

I minorenni di età superiore ai sedici anni possono presentare domanda di ammissione al Corso base di Protezione Civile comprensivo del Corso specialistico di primo livello per operatori volontari Antincendio Boschivo e soltanto dopo aver frequentato e superato tale corso potranno partecipare alle attività logistiche presso il proprio Distaccamento, attenendosi scrupolosamente alle norme che disciplinano il servizio nonché al presente regolamento, e potranno:

- a) partecipare a manifestazioni ed eventi in rappresentanza dell'Ente;
- b) effettuare assistenza al Volontario Effettivo impegnato nello svolgimento delle proprie mansioni; c) prendere parte alle attività che non prevedono rischi e/o utilizzo di materiali e mezzi specialistici; acquisendo la qualifica di Volontario Effettivo al compimento del diciottesimo anno di età.

Al compimento del settantaseiesimo anno di età, il Volontario appartenente al Gruppo assume la qualifica di Volontario Onorario: di tale attribuzione viene fatta specifica segnalazione in occasione delle celebrazioni annuali.

Il compimento del settantaseiesimo anno di età durante il periodo di appartenenza al Gruppo non determina la perdita della qualifica di Volontario, sempre che permanga l'idoneità fisica, fatta salva la facoltà, in capo al Coordinatore/Responsabile, di concerto con il Presidente, di destinare questi Volontari alle attività non operative ad alto rischio.

Art. 6 - Funzioni e doveri dei volontari Antincendio Boschivo

I Volontari AIB svolgono le funzioni volte a realizzare le finalità di cui al presente regolamento e delle norme vigenti in materia. Ogni operazione è dettata dal Piano Regionale AIB vigente.

I Volontari svolgono ordinariamente le proprie attività nell'ambito territoriale dell'Ente, fermo restando che, fuori dal territorio sono ammesse:

- le missioni per soccorso in caso di incendi boschivi, calamità naturali e/o disastri, in forza di specifica attivazione ovvero in applicazione di piani od accordi di collaborazione tra gli Enti e/o le Organizzazioni interessate;
- le missioni autorizzate dall'Ente nei limiti delle proprie attribuzioni.



Nell'espletamento delle proprie funzioni il volontario AIB, oltre a quanto previsto dal T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza e del relativo regolamento di esecuzione, deve:

- svolgere le proprie funzioni nei modi, orari e località indicate dal Responsabile del Servizio o dal Referente AIB;
- operare con prudenza, diligenza e perizia;
- compilare in modo chiaro e completo i verbali nonché i rapporti di servizio facendoli pervenire nelle successive quarantotto (48) ore al Responsabile del Servizio;
- Qualificarsi come "Volontario AIB di Comunità Montana Oltrepò Pavese";
- usare con cura i mezzi e le attrezzature in dotazione;
- indossare correttamente il vestiario in dotazione e la divisa prevista, ove assegnata;

E' fatto assoluto divieto di svolgere il servizio portando armi a qualsiasi titolo.

Solo su incarico, in forma scritta, del Responsabile del Servizio i volontari AIB possono assumere carattere di rappresentanza dell'Ente a fiere, manifestazioni, funzioni religiose.

L'uso della divisa al di fuori delle ore di servizio (o nei tempi ragionevolmente precedenti o successivi) deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio.

Restano doveri cogenti dei Volontari AIB:

- collaborare in modo proattivo con l'Ente e seguirne le direttive
- svolgere il proprio servizio in modo impeccabile, responsabile e corretto tenendo un comportamento irreprensibile senza manifestare atteggiamenti, commenti o comportamenti che arrecano danno all'immagine del Servizio o dell'Ente
- continuare a prepararsi ed imparare ciò che è competenza del suo ruolo
- essere cosciente di dover osservare il segreto d'ufficio con estrema riservatezza su tutto ciò di cui viene a conoscenza o gli viene confidato nell'ambito dello svolgimento del servizio o ad esso relativo attenendosi anche ai doveri della privacy
- partecipare alle riunioni portando il suo contributo, informando gli altri volontari e il Responsabile del Servizio circa situazioni che possono essere di interesse del Gruppo
- prestare attenzione a ciò che viene comunicato
- tenere un comportamento ed un linguaggio di totale rispetto dei colleghi, dell'Ente e del Servizio.

Al fine dell'espletamento del servizio, i volontari AIB che siano lavoratori dipendenti hanno diritto di usufruire, nel rispetto dalla normativa vigente, delle forme di flessibilità di orario di lavoro e delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale o d'ufficio.

Ai Volontari impiegati in attività di soccorso ed assistenza, qualora disposto dalle Autorità competenti, vengono garantiti i benefici di legge di cui agli articoli 39 e 40 del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante il Codice della Protezione Civile.

Ai fini del mantenimento delle competenze acquisite per un dato livello, l'operatore deve partecipare a seminari, esercitazioni o debriefing organizzati per quel livello con cadenza:

- Operatore AIB di primo livello ed esperto – annuale;
- Operatore Caposquadra AIB – biennale;
- Operatore DOS – annuale.

Art. 7 - Dotazioni del Servizio di Antincendio Boschivo

Al fine di assicurare un ottimale presidio del territorio ed il più omogeneo svolgimento delle funzioni, l'Ente dispone di una Sede Istituzionale/centrale operativa ed una sede operativa.

Sono in dotazione al Servizio:

- automezzo
- attrezzature e materiali necessari per le attività ed i servizi espletati.

Il materiale e le attrezzature in dotazione saranno inventariati in apposito registro presso la Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese. Nell'uso i volontari AIB ne saranno personalmente responsabili. Ogni impiego di materiale e attrezzature fuori dalla sede dovrà essere autorizzato dal Responsabile del Servizio ed indicare il Responsabile d'uso.

Art. 8 - Dotazioni dei Volontari Antincendio Boschivo

Ad ogni volontario AIB sono assegnati il vestiario e i DPI in accordo alle disposizioni regionali in materia, di cui deve essere redatto apposito verbale di consegna.



Durante il servizio, gli operatori AIB che intervengono sul fuoco devono essere dotati di equipaggiamento minimo a norma ed adeguato alla prevenzione degli infortuni. Nessun capo o accessorio diverso da quelli dati in dotazione possono essere indossati con la divisa. Risulta quindi assolutamente necessario che tutti gli operatori siano dotati di specifica preparazione, di certificata idoneità fisica ed equipaggiati con adeguati DPI.

Il volontario AIB che cessa il rapporto il servizio con Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese è tenuta a riconsegnare quanto ricevuto in dotazione.

Art. 9 - Compiti dell'Ente e del Responsabile del Servizio di Antincendio Boschivo

L'Ente organizza e gestisce le squadre di volontariato di Protezione Civile con specialità AIB con le modalità più consone alle risorse presenti sul territorio, ma comunque nella maniera più opportuna e funzionale rispetto ai criteri di efficienza ed efficacia degli interventi, assicurando altresì il rispetto degli obblighi di legge relativamente all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e garantendo l'idoneo equipaggiamento in relazione agli scenari di rischio.

All'interno di ogni Ente viene individuata e definita una figura istituzionale di riferimento in materia AIB, denominata "Responsabile AIB", individuato tra i propri dipendenti di ruolo e formalmente nominato dall'Ente stesso, il quale comunica i dati relativi (nominativo, riferimenti telefonici, estremi della nomina) a Regione Lombardia tramite il sistema informatico dedicato.

Il Responsabile AIB:

- sovrintende le attività AIB del proprio Ente;
- è incaricato di mantenere i rapporti con Regione Lombardia;

Nell'ambito del Sistema AIB locale l'Ente provvede a:

- fornire alla Regione Lombardia - D.G. Territorio e Protezione Civile e al COR AIB (Centro Operativo Anti Incendio Boschivo) i nominativi ed i numeri telefonici di reperibilità del Responsabile AIB, del Referente Operativo AIB dell'Ente e dei loro Sostituti, e comunicare tempestivamente eventuali variazioni nei recapiti trasmessi;
- concorrere alla realizzazione delle attività di formazione, addestramento e aggiornamento ed informazione in materia AIB;
- assicurare il rispetto degli obblighi di legge relativamente all'utilizzo da parte degli operatori dei dispositivi di protezione individuale (DPI), garantendo l'idoneo equipaggiamento in relazione agli scenari di rischio;
- verificare immediatamente la segnalazione di incendio;
- informare, tramite il proprio Referente Operativo AIB, in caso di incendio, i Sindaci dei comuni interessati in modo che possano rendersi disponibili a collaborare, fornendo il supporto logistico necessario e/o di eventuale soccorso alla popolazione;
- mettere a disposizione del DOS gli operatori AIB afferenti al volontariato, adeguatamente formati ed equipaggiati a norma di legge, organizzati in "squadre" con i necessari mezzi ed attrezzature ed a fornire al medesimo DOS tutte le informazioni necessarie alla gestione dell'evento;
- richiedere, quando necessario, alla Regione Lombardia – U.O. Protezione Civile, anche per tramite della Provincia territorialmente competente, il riconoscimento, anche preventivo, dei benefici di legge di cui agli artt. 39 e 40 del D. Lgs. 1/2018 per i Volontari, iscritti all'Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile ed impiegati in attività di spegnimento degli incendi boschivi che necessitino di assentarsi dal luogo di lavoro;
- comunicare, a conclusione delle attività antincendio boschivo effettuate dai volontari alla Regione Lombardia - U.O. Protezione Civile, l'effettivo impiego dei volontari, ai fini del rilascio delle relative certificazioni di presenza utili per il riconoscimento degli eventuali rimborsi;

L'Ente altresì sensibilizza e supporta i comuni del proprio territorio sulle tematiche AIB, con particolare riguardo per l'inserimento del rischio incendi boschivi nella pianificazione comunale di protezione civile e per la corretta e completa istituzione ed aggiornamento del catasto delle aree percorse dal fuoco previsti dalle normative vigenti.

Art. 10 - Uso degli automezzi in dotazione al Servizio

I Volontari AIB devono svolgere il servizio esclusivamente con i mezzi in dotazione messi a disposizione dall'Ente ed esclusivamente per lo svolgimento dei servizi disposti dal Responsabile del Servizio o dal Referente AIB.

E' responsabilità del singolo Volontario AIB avere la patente di guida valida per il mezzo che deve utilizzare come da prescrizioni del Codice della Strada. E' tassativamente vietato, pena immediata sospensione dal servizio, guidare automezzi dell'Ente senza aver conseguito la patente di guida idonea e in corso di validità. Le conseguenze relative



alla guida con patente non valida o scaduta (amministrative e penali) saranno a carico personale del volontario inadempiente.

Se non per giustificate ragioni di servizio, preventivamente autorizzate dal responsabile del Servizio, è vietato trasportare persone estranee sugli automezzi in dotazione.

L'uso degli automezzi in dotazione è subordinato alla puntuale compilazione del registro di viaggio.

La manutenzione ordinaria dei mezzi in dotazione avverrà su disposizione del Responsabile del Servizio.

Eventuali anomalie o malfunzionamenti andranno essere indicate nel rapporto di servizio e, in caso di imminente rischio alla sicurezza, immediatamente comunicate alla successiva squadra AIB montante e al Responsabile del Servizio.

Al rientro dal servizio, la squadra AIB dovrà rabboccare il carburante se questo scende sotto la metà serbatoio presso i distributori convenzionati. Solo in via del tutto eccezionale e dietro documentata motivazione, si provvederà a fare rifornimento presso altri distributori anticipando la somma dovuta, il cui rimborso sarà accordato solo dietro presentazione della relativa ricevuta.

L' automezzo utilizzato in servizio dovrà essere sufficientemente e dignitosamente pulito.

Art. 11 - Copertura Assicurativa

Tutti i Volontaria AIB sono assicurati a cura di Regione Lombardia e di Comunità Montana dell'Oltrepò Pavese per la responsabilità civile verso terzi, per l'uso dei mezzi di servizio e contro i rischi di infortuni nell'espletamento del servizio.

Art. 12 - Spese di viaggio, trasferte e varie

Il Responsabile del Servizio può autorizzare, preventivamente e in forma scritta, servizi il cui espletamento comporti delle spese vive che verranno interamente rimborsate dietro la presentazione di regolare documentazione.

Eventuali spese di vitto potranno essere preventivamente autorizzate in forma scritta dal Responsabile del Servizio solo in caso di servizio che superi le sei ore.

Art. 13 - Sanzioni disciplinari

Nel caso il volontario AIB non ottemperi ai doveri indicati nel presente Regolamento o nelle leggi vigenti che regolano il servizio, l'Ente è tenuto a prendere commisurati provvedimenti che vanno dal semplice Richiamo Verbale, al richiamo Scritto, alla Sospensione temporanea, fino alla revoca della nomina.

A tali sanzioni, il volontario AIB può presentare ricorso entro 30 giorni naturali e consecutivi al Presidente dell'Ente, il quale ha facoltà di modificare o annullare la sanzione.

Sono particolarmente intollerate e passibili di sanzione anche:

- abuso di autorità
- comportamento particolarmente maleducato o vessatorio nei confronti dei colleghi
- gravi irregolarità in servizio
- uso di sostanze stupefacenti e/o assunzione di alcool che possono alterare lo stato della Guardia in servizio (limite massimo alcool tollerato in servizio: 0%); l'Ente si riserva di verificare l'assunzione di stupefacenti anche con appositi esami clinici senza preavviso
- partecipare in divisa (durante o al di fuori dal periodo di servizio) senza autorizzazioni scritte dell'Ente a manifestazioni o esprimendo giudizi personali o opinioni lesive della dignità di persone o istituzioni o per il decoro del servizio
- pubblicare su social, blog o organi di diffusione di massa notizie, commenti, sigle di riconoscimento, foto o filmati ricollegabili a colleghi, al servizio GEV e all'Ente di appartenenza se non autorizzati dall'Ente.

Art. 14 - Disposizioni finali

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si fa riferimento alle disposizioni normative regionali e nazionali al momento vigenti in materia.